



Consiglio  
dell'Unione europea

**Bruxelles, 16 settembre 2025  
(OR. en)**

**11284/25  
COR 1**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2025/0155 (NLE)**

---

**IXIM 158  
JAI 1034  
ENFOPOL 257  
CRIMORG 132  
JAIEX 76  
AVIATION 96  
DATAPROTECT 152  
ISL 36**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:       Accordo tra l'Unione europea e l'Islanda sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

---

La pagina EU/IS/it 13 è sostituita dalla pagina acclusa.

- c) analizzando i dati PNR per aggiornare o testare i criteri esistenti o definire nuovi criteri da usare nelle valutazioni effettuate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), al fine di identificare le persone che potrebbero essere implicate in reati di terrorismo o in reati gravi.

## ARTICOLO 7

### Valutazione in tempo reale

1. Nell'effettuare la valutazione di cui all'articolo 6, lettera a), l'UIP islandese può:
  - a) confrontare i dati PNR soltanto rispetto a banche dati riguardanti persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme dell'Unione, internazionali e nazionali applicabili a tali banche dati; e
  - b) trattare i dati PNR sulla base di criteri prestabiliti.
2. L'Islanda provvede affinché le banche dati di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo siano non discriminatorie, affidabili e aggiornate e si limitino a quelle utilizzate dalle autorità islandesi competenti per le finalità di cui all'articolo 5 e pertinenti a tali finalità.
3. L'Islanda provvede affinché la valutazione dei dati PNR di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo sia basata su modelli e criteri prestabiliti non discriminatori, specifici e affidabili che permettano all'UIP islandese di raggiungere risultati che abbiano come obiettivo le persone sulle quali potrebbe gravare un ragionevole sospetto di coinvolgimento in reati di terrorismo o reati gravi o di partecipazione agli stessi. L'Islanda assicura che tali criteri non siano in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute, sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale dell'interessato.